

**STATUTO FONDAZIONE
OSPEDALE DELLA CARITA' - CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ETS
Casalbuttano ed Uniti**

CAPO I- COSTITUZIONE SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "Ospedale della Carità – Centro Servizi per Anziani ETS".

L'Ospedale della Carità, già Opera Pia, eretto in Ente Morale con Regio Decreto in data 21.9.1908, ottenne il riconoscimento di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab). A seguito della Legge Regionale n.1 del 2003 fu trasformato in fondazione di diritto privato e ottenne il riconoscimento di Onlus. Con l'abrogazione delle Onlus, la fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, denominato "Ospedale della Carità – Centro Servizi per Anziani ETS" ed adotta uno Statuto conforme alla normativa dettata dal Codice del Terzo Settore – D.Lgs. n.117/2017 e succ.mod.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Casalbuttano ed Uniti (CR), Via Marconi n.1 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente - di seguito detto "Fondazione" - ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Finalità e attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività

di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di offrire assistenza, interventi sociali e prestazioni socio-sanitarie (in regime residenziale, semi-residenziale, domiciliari e ambulatoriale) nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione, di norma con priorità ai residenti nel Comune di Casalbuttano ed Uniti. Agli Utenti, oltre le normali prestazioni di carattere alberghiero, vengono erogati servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario, infermieristiche, riabilitative, educative e ricreative.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Oreste Rattazzi
Amministratore



Articolo 3 – Rapporti con altri soggetti

Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni, la Fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti la cui attività sia conforme agli scopi statutari. La Fondazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato e potrà realizzare i propri scopi anche attraverso forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, Consorzi, Cooperative Sociali, Imprese Sociali e Associazioni, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

La Fondazione potrà inoltre:

- partecipare ad Associazioni, Imprese Sociali, Fondazioni, altri Enti del Terzo Settore la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli di Fondazione e nei limiti della normativa in vigore;
- favorire e/o concorrere direttamente, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli enti anzidetti;
- partecipare alla programmazione pubblica delle attività sociali e socio-sanitarie, concorrendo in tal modo alla realizzazione attiva della rete assistenziale territoriale.

Art.4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dall'inventario redatto in data 29.08.2003 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.79 del 2.10.2003 e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili, immobili o di liquidità pervenute alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- avanzi di gestione riportati a nuovo o accantonati a Fondi di riserva che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio;
- contributi pubblici o privati a destinazione vincolata.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017. A tal fine è vietata la distribuzione - anche in modo indiretto - di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a lavoratori/collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art.5 – Mezzi finanziari

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) entrate pubbliche e private derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs. 117/2017;
- b) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017;
- c) entrate derivanti da attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D.Lgs. 117/2017 realizzate in forma organizzata e continuativa – anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore – nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e responsabilità, così come disciplinati nelle Linee Guida del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e ss.mm.;
- d) rendite finanziarie e/o immobiliari derivanti dalla gestione patrimoniale dell'Ente;
- e) lasciti, donazioni e disposizioni testamentarie a sostegno delle attività di Fondazione;
- f) contributi da persone giuridiche pubbliche o private ricevuti a sostegno della gestione di Fondazione e/o di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) sottoscrizione di prestiti e mutui.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione – e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo – deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

4

CAPO II ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Vicepresidente
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione Legale (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017).

Oreste Tedeschi

Gran



Art. 7 – Consiglio di Amministrazione / CdA

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vicepresidente.

La nomina avviene con le seguenti modalità:

- n.2 membri nominati dal Sindaco del Comune di Casalbuttano ed Uniti;
- n.1 membro ecclesiastico di diritto nominato dal Vescovo della Diocesi di Cremona;
- n.2 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

I Consiglieri dovranno essere scelti tra persone di comprovate conoscenze in materia di problematiche socio-sanitarie attinenti alle persone anziane e/o con competenza specifica in campo gestionale ed amministrativo, in particolar modo rispetto agli Enti del Terzo Settore.

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art.26, c. 6 e 7 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 – Durata e rinnovo del CdA

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente; la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio dura in carica cinque esercizi fino ad approvazione del relativo bilancio di esercizio; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell'Organo di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane comunque nel pieno esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni fino al completamento delle nomine di tutti i componenti del nuovo Consiglio e del suo formale insediamento.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati al massimo per un solo ulteriore mandato.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del loro mandato.

Articolo 9 – Decadenza e cessazione dei Consiglieri

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Casalbuttano ed Uniti e, se nominati, decadono d'ufficio.

Non possono altresì far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- i dipendenti della Fondazione e i loro coniugi/uniti civilmente, parenti e affini entro il quarto grado;
- i soggetti che hanno una lite pendente o coloro che hanno posizioni debitorie aperte con Fondazione.

Qualora le condizioni sopradette intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un Consigliere, quest'ultimo viene sostituito dal soggetto che lo ha nominato. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 10 – Attribuzioni del CdA

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in particolare ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) la nomina, fra i propri membri, del Presidente e del Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;
- b) la nomina dell'Organo di Controllo e di Revisione;
- c) la nomina del Direttore Generale della Fondazione, che assume anche la funzione di Segretario e la definizione del suo inquadramento giuridico e retributivo;
- d) l'autorizzazione al Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio;
- e) l'inquadramento giuridico, amministrativo e organizzativo del personale;
- f) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- g) l'approvazione del Piano previsionale economico-gestionale;

Ugo Rattavelli

Amministratore



- h) l'approvazione del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Sociale e la cura degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa;
- i) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati;
- j) l'istituzione dei servizi, le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;
- k) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 esperibili dalla Fondazione, nei limiti di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- l) la costituzione/partecipazione ad Associazioni, Imprese Sociali, Fondazioni ed altri Enti del Terzo Settore – coerentemente con le disposizioni dell'art.3 del presente Statuto – e la designazione dei rappresentanti della Fondazione presso gli stessi Enti;
- m) la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- n) la responsabilità in merito agli adempimenti connessi all'iscrizione e alle comunicazioni al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- o) le modifiche dello Statuto e le delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge.

7

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, a uno dei Consiglieri o al Direttore Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Norme di funzionamento del CdA

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio, del Bilancio Sociale e del Piano previsionale economico-gestionale. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Consiglieri, ovvero l'Organo di Controllo.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, e-mail, PEC o altro strumento che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei membri

dell'Organo di Controllo.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e dei componenti dell'Organo di Controllo e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del consiglio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il Segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; esse hanno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratti di questioni particolarmente riservate concernenti persone.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale della Fondazione che funge da segretario e cura il verbale delle sedute. In caso di assenza del Direttore le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a uno dei Consiglieri intervenuti.

Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato o rifiutato. Nel caso in cui uno dei Consiglieri si allontani ne viene fatta menzione nel verbale.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Osfer Rattavosi
mm



Inoltre, alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione. In tali casi, l'Amministratore deve dare notizia di tali interessi, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Le decisioni adottate dal Consiglio con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino un danno all'Ente, possono essere impugnate dagli altri Amministratori entro novanta giorni dalla data di approvazione; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione precedentemente descritti. In ogni caso, sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi per gli atti compiuti in esecuzione della decisione. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Amministratore può chiedere che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'Ente.

Ogni Amministratore risponde dei danni che siano derivati a Fondazione dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Art. 12 – Presidente

9

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione, assicurandone il corretto ed efficace funzionamento;
- c) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) esercitare i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- f) curare il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i terzi;
- g) assumere, nei casi di necessità ed urgenza e ove non sia possibile una tempestiva

convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, esclusi quelli non delegabili, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo in occasione della prima seduta dell'organo amministrativo successiva alla data di assunzione del provvedimento e comunque non oltre trenta giorni.

Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.13 – Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art.14 – Organo di Controllo

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. Ciascun componente potrà svolgere un massimo di tre mandati consecutivi.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del sostituto. Nel caso di organo collegiale, il nuovo membro dura in carica fino a scadenza dell'intero Collegio.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revi-

Oglio Raffaelli
Primi



sione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

In caso di organo collegiale, l'Organo è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, articoli 5, 6, 7 e 8;
- attesta che il Bilancio Sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

La vigilanza sull'ente da parte dell'Organo di Controllo deve avvenire almeno ogni trimestre.

L'Organo di Controllo ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di legge, a valere per tutta la durata del mandato.

Art.15 – Organo di Revisione Legale

L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017 oppure qualora il Consiglio di Amministrazione stesso lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore

legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

La funzione di Revisore Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione.

L'Organo di Revisione dura in carica quattro esercizi. Continua a svolgere la propria attività fino alla nomina del nuovo Organo di Revisione.

I Revisori sono rieleggibili e potranno svolgere comunque un massimo di tre mandati consecutivi.

L'Organo di Revisione Legale garantisce la regolarità degli adempimenti contabili dell'Ente e redige apposita relazione inerente al Bilancio d'Esercizio e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di legge, a valere per tutta la durata del mandato.

CAPO III – NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Direttore Generale

12

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e cessa dalle sue funzioni non oltre sei mesi dalla data di fine mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Può essere riconfermato.

Può essere revocato dalle sue funzioni prima della scadenza naturale del suo incarico su proposta del Presidente e delibera del Consiglio a maggioranza assoluta.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo. Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione per Fondazione, in relazione alle risorse economiche ed umane messe a disposizione.

Al Direttore Generale compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;

Oreste Radda
Amministratore



- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione del Piano previsionale economico gestionale;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere di merito e secondo i profili di legittimità, come pure di regolarità tecnica e contabile, fungendo altresì da segretario verbalizzante.

Art.17 – Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al Bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio d'Esercizio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, può essere approvato entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo il rispetto dei termini previsti per il deposito presso i RUNTS.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Piano previsionale economico-gestionale è un documento di pianificazione che stima l'andamento futuro della gestione di Fondazione, valutandone la sostenibilità economico-finanziaria in relazione agli obiettivi strategici che il Consiglio di Amministrazione si è prefissato di raggiungere. Tale documento di norma viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente e comunque non oltre 30 giorni dalla data di inizio dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 18 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il Bilancio Sociale è un documento di trasparenza che descrive le attività svolte ed i

risultati sociali conseguiti da Fondazione nel corso dell'esercizio.

Esso è redatto in conformità alle Linee Guida emanate in merito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, può essere approvato entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, salvo in ogni caso il rispetto dei termini previsti per il deposito presso il RUNTS.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

Art. 21 – Norme generali di funzionamento

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 e, in subordine e in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Art. 22 – Clausola transitoria

Il Consiglio di Amministrazione che ha adottato il presente Statuto rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza.

La Fondazione assumerà la nuova denominazione sociale contenente l'acronimo ETS al provvedimento favorevole all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



In relazione alle limitazioni al rinnovo delle cariche della fondazione (membri del Consiglio di Amministrazione, organo di controllo e Revisore Legale dei Conti) inserite ex novo nel presente statuto, si precisa che le limitazioni considerano come prima nomina quelle in essere al momento della delibera di assunzione da parte della Fondazione della qualifica di ETS, come eventualmente confermate, non tenendosi conto di eventuali incarichi precedenti.

Vito Ruffino



